



# COMUNE DI CAMISANO

Provincia di Cremona

Copia

Codice Ente 10713 1  
DELIBERAZIONE N° 17 del 22-06-2021

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE 2021**

L'anno duemilaventuno, addì ventidue del mese di giugno alle ore 21:00, nella , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del SINDACO ADELIO VALERANI il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	Presenti/Assenti
1.	ADELIO VALERANI	Presente in videoconferenza
2.	GIOVANNI FRANZELLI	Presente in videoconferenza
3.	DANIELA ROTA	Presente in videoconferenza
4.	LEONARDO ALQUATI	Presente in videoconferenza
5.	ALFREDO STERNI	Presente in videoconferenza
6.	ELENA VALAPERTA	Assente
7.	ERMINIO LUCINI	Presente in videoconferenza
8.	ARTURO PICCO	Presente in videoconferenza
9.	MAXIMILIANO GAETANO VALENTI	Presente in videoconferenza
10	ANDREA PESENTI	Presente in videoconferenza
11	PAOLA BOSI	Presente in videoconferenza
PRESENTI: 10		ASSENTI: 1

Partecipa SEGRETARIO COMUNALE Dott. Enrico Maria Giuliani

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

## **OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE 2021**

Il Sindaco dà lettura della proposta di deliberazione.

L'Assessore Rota riferisce che i costi e le tariffe sono confermati.

Il Consigliere Pesenti sostiene che si rileva sempre un aumento dei costi del servizio.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **Premesso che:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

#### **Viste:**

- la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 30.03.2021 avente ad oggetto "Esame ed approvazione del bilancio di previsione esercizi finanziari 2021-2023"
- la delibera del C.C. n. 8 del 30.03.2021 con cui è stato approvato l'aggiornamento al DUPS 2021-2023;
- la deliberazione del C.C. n. 11 in data 28.04.2021 con cui è stato approvato il rendiconto di gestione anno 2020, il cui risultato di amministrazione ammonta ad **€ 282.232,25**;

**Dato atto che** il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (cosiddetto DL Sostegni) con l'articolo 30, comma 5, ha prorogato al 30 giugno 2021 i termini di approvazione del PEF 2021 e delle tariffe;

**Richiamato** il regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 22.06.2021;

**Richiamato** l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

#### **Dato atto che:**

- secondo l'attuale quadro normativo, spetta al Consiglio comunale il compito di approvare le tariffe TARI, definite sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti redatto dal soggetto gestore e il processo di programmazione nel bilancio di previsione si completa con la definizione delle deliberazioni relative ai tributi e alle tariffe dei servizi, che supportano e danno contenuto alle voci di entrata del bilancio di previsione;

- in questo contesto si inserisce la deliberazione n. 443/2019 dell'ARERA, il cui articolo 6 delinea una nuova procedura di approvazione del piano economico finanziario che si articola in quattro fasi:
  - a) il soggetto gestore predispone annualmente il Piano Economico Finanziario (PEF) e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente per la sua validazione;
  - b) l'Ente Territorialmente Competente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;
  - c) l'ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione

trasmessa

e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o proporre modifiche;

d) fino all'approvazione da parte dell'ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b);

**Richiamate** le altre deliberazioni dell'ARERA:

- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021.

**Tenuto conto che** nel territorio in cui opera il Comune di Camisano non è presente né operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

**Esaminato** il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio Linea Gestioni Srl con sede in Crema (CR) e trasmesso a questo ente con pec protocollata in data 23.02.2021 al n. 799 di prot., il quale è stato integrato con i costi sostenuti direttamente dal Comune, e riferiti alle attività attinenti al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dall'ente;

**Considerato che** il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

**Considerato altresì che** l'ammontare dei costi risultanti dal PEF 2021 e da coprire con tariffa è pari a euro 128.821,15 e i costi sono stati suddivisi in quota fissa (€ 64.866,11) e in quota variabile (€ 63.955,04) secondo quanto previsto dalla delibera Arera 443/2019;

**Effettuata** con esito positivo la procedura di validazione del piano finanziario, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, posta in essere dal Revisore dei conti, come previsto dalla delibera ARERA 443/2019 e la seguente circolare ANCI 585/2020 prot. 2761/2020 del 17/08/2020;

**Considerato che:**

- la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;
- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi:
  - a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa
  - b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa
  - c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

**Ritenuto** pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2021 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza

domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

**Visto** l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

**Richiamato** l'art. 16 del MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il quale prevede l'uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;

**Viste** le allegate Tariffe per le utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2021, redatte ai sensi del vigente regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI);

**RITENUTO** anche per l'anno 2021 di dare supporto alle utenze non domestiche e domestiche, visto il periodo ancora problematico a livello socio-economico, generato dalla pandemia da COVID-19;

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- introdurre interventi agevolativi per le utenze domestiche, sulla base dei criteri e dei requisiti di cui agli allegati ) E) F) G);
- stimare, a seguito delle richieste che dovranno essere presentate entro il 30.10.2021 e soggette a valutazione, un minor introito dovuto all'applicazione delle agevolazioni alle utenze domestiche pari ad €. 2.494,31 da finanziare con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione – quota vincolata (vincoli di legge) per TARI UD - ed eventualmente rideterminato a seguito dell'effettiva attribuzione delle agevolazioni;
- introdurre interventi agevolativi per tutte le utenze non domestiche, nella misura del 50% di riduzione della tariffa fissa e variabile;
- Stimare in €. 19.000,00 l'importo delle agevolazioni riconosciute alle utenze non domestiche, così finanziato:
  - a) €. 9.033,00 con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione – quota vincolata (vincoli di legge) per TARI UND
  - b) €. 2.791,00 con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione – quota vincolata (vincoli da trasferimenti)
  - c) €. 7.176,00 con il contributo statale anno 2021 per agevolazioni TARI ad utenze non domestiche, stanziato nel DL “Sostegni bis”;

**Tenuto conto che** secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*;

**Preso atto che** la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011 ed acquistano efficacia dalla data della pubblicazione nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce;

**Acquistito** il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile e alla correttezza dell'azione amministrativa da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

**Visto** l'allegato atto di validazione del PEF 2021 e parere favorevole sulla proposta di deliberazione del piano economico e finanziario e delle tariffe TARI 2021 del Revisore dei conti;

Con voti favorevoli n. 10 astenuti n. zero, contrari n. zero, espressi in forma palese;

### DELIBERA

1. di approvare il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, del Comune di Camisano, validato dal revisore dei conti ammontante a complessivi €. 128.821,15, al netto dell'addizionale provinciale, così suddiviso:
  - €. 64.866,11 spese parte fissa;
  - €. 63.955,04 spese parte variabile, così determinato per singola voce:

Determinazione costi sostenuti			
<b>CG</b> Costi di gestione	<b>CGIND</b> Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati	CSL costi di lavaggio e spazzamento strade	9.235,62 €
		CRT costi raccolta e trasporto rsu	8.062,18 €
		CTS costi trattamento e smaltimento rsu	7.867,00 €
		CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o convenzioni con gestori)	33.831,40 €
	<b>CGD</b> Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata	CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di compostaggio e trattamenti)	19.427,00 €
<b>CC</b> Costi comuni	<b>CARC</b> Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione (costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)		13.161,28 €
	<b>CGG</b> Costi Generali di Gestione (del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)		21.818,98 €
	<b>CCD</b> Costi Comuni Diversi (costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)		0,00 €
	<b>COal</b> Altri costi (realizzazione ecocentri, campagna informativa, consulenze, sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci)		0,00 €
<b>CK</b> Costi d'uso del capitale	<b>Amm</b> Ammortamenti		7.941,00 €
	<b>Acc</b> Accantonamento		3.861,16 €
	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche		0,00 €
	- di cui per crediti		0,00 €

	- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento		0,00 €	
	- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie		0,00 €	
	<b>R</b> Remunerazione del capitale		7.099,19 €	
	<b>Rlic</b> Remunerazione delle immobilizzazioni in corso		0,00 €	
<b>COI</b> Costi di natura previsionale destinati al miglioramento di qualità	<b>COI tv</b> Costi operati incentivanti variabili		0,00 €	
	<b>COI tf</b> Costi operati incentivanti fissi		0,00 €	
<b>AR</b> Proventi e ricavi	<b>AR</b> Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti		7.364,00 €	
	<b>AR<sub>CONAI</sub></b> Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI		13.567,00 €	
	fattore sharing <b>b</b>	<b>0,60</b>	fattore sharing <b>ω</b>	<b>0,10</b>
	<b>b(AR)</b> Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti <b>dopo sharing</b>			4.418,40 €
	<b>b(1+ω)AR<sub>CONAI</sub></b> Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI <b>dopo sharing</b>			8.954,22 €
<b>RC</b> Conguagli	<b>RCtv</b> Componente a conguaglio relativa ai costi variabili		29.346,19 €	
	<b>RCtf</b> Componente a conguaglio relativa ai costi fissi		-21.227,50 €	
	coefficiente gradualità <b>γ</b>	<b>0,50</b>	rateizzazione <b>r</b>	<b>4</b>
	<b>(1+γ)RCtv/r</b> Componente a conguaglio relativa ai costi variabili <b>dopo sharing</b>			3.668,27 €
	<b>(1+γ)RCtf/r</b> Componente a conguaglio relativa ai costi fissi <b>dopo sharing</b>			-2.653,43 €
<b>Oneri relativi all'IVA e altre imposte</b>	Oneri variabili		6.116,51 €	
	Oneri fissi		3.416,01 €	
<b>Ulteriori componenti ex deliberazioni 238/2020 e 493/2020</b>	Costi variabili			
	- rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art.107 c.5 d.l.18/20 RCU <sub>TV</sub>		0,00 €	
	- scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>		0,00 €	
	- oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COSE <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>		0,00 €	
	- rata annuale RCNDTV RCNDTV/r'		0,00 €	
	- quota variabile conguagli residui determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021		0,00 €	
	- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y2020)RC <sub>TV</sub> ,2020/r2020 (se r2020>1)		0,00 €	
	Costi fissi			
	- rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art.107 c.5 d.l.18/20 RCU <sub>TF</sub>		0,00 €	
	- scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>		0,00 €	

	- quota fissa conguagli residui determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	0,00 €
	- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+y_{2020})RC_{TF,2020/r2020}$ (se $r_{2020}>1$ )	0,00 €
<b>Voci libere per costi fissi:</b>	Voce libera 1 €	0,00 €
	Voce libera 2 €	0,00 €
	Voce libera 3 €	0,00 €
<b>Voci libere per costi variabili:</b>	CTR - ricavi CONAI €	0,00 €
	Voce libera 6 €	0,00 €
<b>Detrazioni</b>	<b>Df</b> detrazioni di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020	658,40 €
<b>Limiti di crescita</b>	<b>p</b> Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe	1,60%
	<b>TVa-1</b> Costi totali anno precedente	0,00 €
<b>Costi fissi effettivi</b>		63.221,41 €
<b>Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente</b>		1.644,70 €
<b>TF - Totale costi fissi</b>	$\Sigma TF = CSL + CARC + CGG + CCD + COal + Amm + Acc + R + COItf + (1+y)RC_{TF}/r - Df + Cd_{2019f}$	64.866,11 €
<b>Costi variabili effettivi</b>		65.599,74 €
<b>Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente</b>		-1.644,70 €
<b>TV - Totale costi variabili</b>	$\Sigma TV = CRT + CTS + CTR + CRD + COItv - b(AR) - b(1+w)ARConai + (1+y)RC_{TV}/r + Cd_{2019v}$	63.955,04 €
<b>Costi totali</b>	$\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$	128.821,15 €

- Di allegare i seguenti atti quali parti integranti della presente deliberazione:  
Allegato A: P.E.F. integrato 2021  
Allegato B : Relazione di accompagnamento PEF 2021  
Allegato C : Atto di validazione del P.E.F. 2021
- Di trasmettere il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'ARERA ai fini dell'approvazione;
- Di dare atto che conseguentemente all'approvazione del PEF 2021 vengono determinate le tariffe da applicarsi nell'anno 2021 (allegato D)
- di approvare i criteri ed i requisiti per l'introduzione degli interventi agevolativi alle utenze domestiche, di cui agli allegati E-F-G;
- Di trasmettere, a norma dell'art. 13, commi 15 e 15 ter, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art 15bis del DL 34/2019 convertito con modifiche dalla L. 54/2019, la presente



deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze - esclusivamente per via telematica.

7. Di stabilire contestualmente il termine di pagamento della Tari anno 2021 in **due** rate da versarsi entro le seguenti scadenze:
  - 30 ottobre 2021
  - 30 dicembre 2021
8. Di dare atto che il suddetto PEF 2021 è stato redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif e s.m.i.;
9. Di dare atto che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2021 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2020, rispetta i limiti di cui all'art. 3 dell'allegato alla deliberazione ARERA n. 443/2019 e s.m.i.;
10. di dare atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2021, e il totale delle entrate tariffarie computate per il 2020, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019 e s.m.i.;
11. di dare atto che alla TARI così come calcolata da piano Finanziario e di attribuzione delle relative tariffe si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Cremona;

Successivamente con voti favorevoli n. 10 astenuti n. zero, contrari n. zero, espressi in forma palese;

#### DICHIARA

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ex articolo 134 comma 4 del T.U.E.L. 18.08.2000 N.267.

**COMUNE DI CAMISANO**  
**PROVINCIA DI CREMONA**

*Allegato alla delibera di Consiglio Comunale*  
**N. 17 del 22-06-2021**

ART.49. COMMA 1°, DEL D.Lgs. 18.08.2000, N.267, PARERE SULLA  
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE  
PER OGGETTO:

**TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO  
FINANZIARIO E TARIFFE 2021**

Il Sottoscritto Segretario del Comune suddetto,

Vista la proposta di deliberazione in oggetto indicata,

Viste le norme di legge regolanti la materia,

In ordine alla regolarità tecnica

In ordine alla regolarità contabile

E S P R I M E

PARERE Favorevole sulla proposta di deliberazione n. 17 del 15-06-2021.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott. Enrico Maria Giuliani

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to ADELIO VALERANI

SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Enrico Maria Giuliani

---

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;  
Trasmesso elenco ai capigruppo

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Addì 28-06-2021

SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Enrico Maria Giuliani

---

#### **ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione diventa esecutiva il 08-07-2021 per il decorso di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

---

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Camisano, 28-06-2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
MARIA RACITI